



COMUNE di PORTO MANTOVANO

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI ED ASSIMILATI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 21/02/2005

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 20/12/2010

Allegato n. 1)

Art. 1	Istituzione della tariffa e definizione del Soggetto Gestore
Art. 2	Ambito e oggetto di applicazione
Art. 3	Criteri generali di determinazione delle tariffe
Art. 4	Presupposto e soggetti passivi
Art. 5	Attivazione, cessazione e variazione della occupazione/conduzione
Art. 6	Locali e aree assoggettati a tariffa
Art. 7	Locali ed aree non soggetti alla tariffa
Art. 8	Obbligazione tariffaria
Art. 9	Applicazione e gestione della tariffa per l'utenza domestica
Art. 10	Applicazione e gestione della tariffa per l'utenza non domestica

Art. 11	Tariffa giornaliera e tariffa forfetaria
Art. 12	Accertamenti
Art. 13	Agevolazioni e riduzioni

ART. 1 Istituzione della tariffa e definizione del Soggetto Gestore

- 1 Nel Comune di Porto Mantovano è istituita la tariffa per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 22 del 05.02.1997.
- 2 I criteri tariffari sono determinati dal Comune sulla base del Piano Finanziario annuale e delle prestazioni descritte nel Contratto di Servizio sottoscritto tra il Comune ed il Soggetto Gestore.
Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è interamente coperto dal gettito della tariffa, compresi la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte del Comune.
La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
Qualora il gettito della tariffa sia diverso dai costi preventivati del servizio la differenza è conguagliata nel successivo esercizio.
- 3 Il Gestore del servizio applica e riscuote la tariffa.
- 4 Sulla base del piano finanziario proposto del soggetto gestore, il Consiglio Comunale determina i coefficienti di produzione Kb, Kc, Kd necessari al calcolo della tariffa da parte del gestore, nonché la ripartizione dei costi fissi e dei costi variabili e degli stessi tra utenze domestiche e non domestiche. I coefficienti sono riportati nell'allegato A.

ART. 2 Ambito e oggetto di applicazione

- 1 La tariffa è applicata nell'intero territorio comunale sul quale viene esercitato il regime di privativa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati.
- 2 La tariffa è dovuta a fronte dei costi sostenuti per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Ai sensi del D. Lgs. 22/97 per rifiuti solidi urbani si intendono i rifiuti raccolti nei luoghi pubblici, i rifiuti domestici ed i rifiuti originati da attività ma assimilati ai domestici per qualità e quantità, nonché quelli previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 22/97.
Restano pertanto esclusi tutti i rifiuti speciali non assimilati ed i rifiuti pericolosi.
La tariffa per la gestione del servizio non comprende la gestione di imballaggi secondari e terziari di cui al Titolo II del D.Lgs. 22/97, essi rimangono pertanto a carico dei produttori e utilizzatori come previsto dal comma 9 dell'art. 38 del D.Lgs. 22/97 rispetto ai quali la tariffa non determina alcun obbligo di erogazione del servizio.

ART. 3 Criteri generali di determinazione delle tariffe

- 1 Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del ciclo dei rifiuti e dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99 e di quelli definiti dalla relazione allegata al piano finanziario di cui all'art. 8 del Decreto. Il Consiglio Comunale approva il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto

della forma di gestione del servizio tra quelle previste dall'ordinamento. Il piano finanziario comprende:

- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie.

Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:

- il modello gestionale e organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

- 2 La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Comune, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto per l'esercizio finanziario successivo, sulla base della tariffa di riferimento e in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.

La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ed alle modalità del servizio fornito.

Art. 4 Presupposto e soggetti passivi

- 1 Il pagamento della tariffa è dovuto per l'occupazione o conduzione, da chiunque effettuata (persona giuridica o fisica di qualsiasi nazionalità), di locali o aree scoperte esistenti nel territorio comunale e a qualsiasi uso adibiti, che possono produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati di cui all'art. 7 del D. Lgs. 22/97.
- 2 La tariffa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) occupi, detenga o conduca locali e/o aree scoperte che rispettano il presupposto di cui sopra.

Art. 5 Attivazione, cessazione e variazione della occupazione/conduzione

- 1 Le denunce di attivazione, cessazione e variazione degli elementi necessari al calcolo della tariffa devono essere redatte sugli appositi moduli predisposti dal Gestore e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Le denunce devono essere presentate presso gli sportelli del Gestore, inviate a mezzo posta anche elettronica, a mezzo fax, ai recapiti forniti dal Gestore stesso entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione della occupazione o conduzione.
- 2 Il Gestore può intervenire direttamente a variare gli elementi che determinano la composizione della tariffa se le variazioni sono documentate e rilevate direttamente presso l'anagrafe comunale o presso altri registri tenuti da enti pubblici, albi, collegi ed ordini professionali o altri enti.

- 3 **Gli archivi anagrafici, gli archivi TAR SU ed ogni altro archivio previsto dal presente regolamento forniti dal Comune al Gestore, sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alle attività di gestione della tariffa rifiuti, in modo lecito e secondo correttezza, mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs 196/03 e s.m.i. e del relativo disciplinare tecnico. Il Gestore deve garantire sotto la propria responsabilità, che siano realizzate tutte le misure opportune per impedire che soggetti diversi dal personale incaricato di procedere al trattamento, possano venire a conoscenza dei dati trattati e far mantenere al proprio personale il segreto d'ufficio, in relazione ai dati sottoposti a trattamento.**

Art. 6 Locali e aree assoggettati a tariffa

- 1 Si definiscono locali tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi costruzione stabilmente infissa, posata sul suolo o galleggiante (se collegata in via permanente con la terraferma), chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno.
- 2 Si definiscono aree tutte le aree scoperte o parzialmente coperte suscettibili di generare rifiuti solidi urbani o assimilati.
- 3 Sono da considerarsi soggette a tariffa i locali e le aree scoperte produttivi di rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono da considerarsi soggette a tariffa, le superfici utili di:
 - tutti i vani all'interno delle abitazioni domestiche, sia principali che accessori, come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato;
 - tutti i vani principali e accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni, nonché tutti gli altri adibiti ad attività non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/99 o ad essa assimilabile;
 - tutte le aree scoperte o parzialmente coperte di proprietà condominiale occupate o condotte in modo esclusivo da soggetti singoli;
 - tutte le aree scoperte adibite a uso professionale e all'esercizio di arti, professioni, attività economiche e tutte quelle il cui uso è assimilabile alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/99.

Relativamente ai locali, si precisa che:

-per le utenze domestiche sono computate le superfici di tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, vano scala, ecc) così come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio o se interrate (rimesse, autorimesse, posti macchina coperti ad uso esclusivo, cantine, soffitte, ripostigli).

-per le utenze non domestiche di cui alla classificazione della tabella 3a dell'Allegato 1 al DPR 158/99, o ad essa assimilabile, sono computati tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio dell'attività. In particolare:

- tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o botteghe e laboratori di artigiani;
- tutti i vani principali od accessori adibiti all'esercizio di alberghi, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi o posteggi di mercato coperto compresi campeggi e distributori di carburante. In particolare, per i distributori di carburante si considerano i locali adibiti a magazzini e

uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.

- tutti i vani principali od accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografi, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali, autorimesse pubbliche, tettoie e capannoni.
- tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli ricreativi e divertimento, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici.
- tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e della collettività in genere;
- tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli Enti Pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli Enti di assistenza, caserme, stazioni, ecc..

Sono inoltre assoggettabili a tariffa:

- le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio, di locali assoggettati alla tariffa;
- le aree su cui si svolga un'attività privata, idonea alla produzione di rifiuti urbani;
- i complessi sportivi limitatamente ai locali chiusi e alle aree destinate agli spettatori.

Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono assoggettate alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività propria dell'impresa.

4 La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Il totale della superficie dei locali e aree è arrotondato al metro quadrato: per difetto per frazioni fino a 0,5; per eccesso negli altri casi.

5 L'occupazione o conduzione di locali e aree, e relativo assoggettamento a tariffa, è comunque presunta se essi sono predisposti all'uso. La predisposizione all'uso di locali e aree è attestata: per le abitazioni ad uso domestico, dall'attivazione della residenza e/o dell'abitabilità; per le utenze non domestiche dal rilascio di licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e aree medesimi e/o dal rilascio del certificato di agibilità. In entrambi i casi la predisposizione è inoltre attestata dall'attivazione di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas e/o dall'effettivo utilizzo dei medesimi e dalla presenza di mobili, arredi o macchinari e attrezzature.

Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata anche attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza qualora dovute.

6 Per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune nonché per i locali e aree scoperte in uso esclusivo a singoli occupanti, detentori o conduttori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto attinenti ai locali e aree a uso esclusivo. Il soggetto responsabile è tenuto a presentare allo sportello del Gestore, su richiesta dello stesso, l'elenco degli occupanti, detentori o conduttori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato e le relative superfici assoggettate a tariffa, su apposito modulo prestampato disposto dal Gestore.

Art. 7 Locali ed aree non soggetti alla tariffa

- 1 Sono esclusi dall' applicazione della medesima i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile.
- 2 Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:
 - a) locali:
 - I locali non allacciati a servizi pubblici essenziali a rete e privi di qualsiasi arredo;
 - I locali vuoti, chiusi e inutilizzabili;
 - I locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - I balconi, terrazze, posti macchina scoperti, le piscine.
 - Soffitte e simili, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 1,5 m.
 - I locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 - I locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - Le parti comuni degli edifici.
 - b) aree:
 - le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
 - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
 - le aree scoperte adibite a verde di superficie sino a 500 mq.
- 3 Le circostanze di cui ai precedenti comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 4 In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi; non sono soggette a tariffa:
 - le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
 - le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze ad esclusione delle superfici adibite a scopi di agriturismo;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- i cimiteri;
- le aree scoperte destinate ad attività estrattive;
- le aree occupate da specchi d'acqua;
- le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D. Lgs. 22/1997.

In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali e non assimilati, se non sono autonomamente individuabili i locali ove si formino detti rifiuti, sono individuate le seguenti categorie di attività soggette ad una riduzione percentuale della superficie totale, fermo restando che la detassazione viene accordata su richiesta ed a condizione che l'interessato provveda allo smaltimento a proprie spese e che questo sia opportunamente documentato:

▪ Lavanderie/Tintorie	75%
▪ Autofficine, Elettrauto, Carrozzerie	50%
▪ Gabinetti dentistici, Radiologici, Laboratori odontotecnici	50%
▪ Laboratori di analisi, Ambulatori Veterinari	50%
▪ Lavorazione materie plastiche	75%
▪ Falegnameria, Vetreria	50%
▪ Tipografie, Stamperie, Laboratori Fotografici, Eliografie	75%
▪ Marmisti	50%

Per eventuali attività non espressamente indicate si fa riferimento a criteri di analogia.

Per le seguenti utenze non domestiche la superficie viene determinata, ai fini dell'applicazione della tariffa, applicando la percentuale di riduzione a fianco ad esse indicata rispetto all'intera superficie.

Tribune di impianti sportivi	60%
Parcheggi privati a pagamento	40%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 500	50%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 1.000	60%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 5.000	70%
Aree scoperte operative eccedenti mq. 10.000	80%

- 5 Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare di questo tipo di esclusione dalla tariffa, devono presentare all'Ente Gestore una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato.
- 6 Si considerano locali di pertinenza dei fondi agricoli i locali di ricovero degli animali, delle attrezzature agricole, delle derrate, nonché i fienili, silos, luoghi di sosta temporanea delle persone nelle pause dei lavori agricoli, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. All'attività agricola è equiparata l'attività florovivaistica, comprese le serre a terra.
- 7 Le suddette esclusioni di superficie esplicano la loro efficacia sia per la parte fissa che quella variabile della tariffa.

Art. 8 *Obbligazione tariffaria*

- 1 La tariffa è commisurata a 365 giorni dell'anno ed è applicata per anno solare. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza (occupazione o conduzione) e termina con l'ultimo giorno nel quale è avvenuta la cessazione, viene cioè utilizzato il sistema pro-die tipico dei servizi a rete.
- 2 E' riconosciuta al Comune la facoltà di determinare forme di esenzioni ed agevolazioni tariffarie a favore di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale, su segnalazione dei Servizi Sociali e limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

Art. 9 *Applicazione e gestione della tariffa per l'utenza domestica*

- 1 L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa alle abitazioni sussiste in capo all'intestatario della scheda anagrafica ivi residente, o ad altro soggetto se dichiarante, componente dello stesso nucleo familiare. I componenti della famiglia, conviventi o comunque altri utilizzatori in comune dei locali, sono solidalmente obbligati al pagamento.
- 2 Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione del numero degli occupanti in:

- domestiche residenti
- domestiche non residenti

Le utenze domestiche residenti sono costituite dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune.

Le utenze domestiche non residenti sono costituite da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero di occupanti pari a 2 (due). Anche nel caso che l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione (seconda casa) da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene fissato in 2 (due) unità; analogo criterio viene applicato per le abitazioni degli utenti che risiedono o hanno la dimora abituale, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.

Per le abitazioni in cui non risulta residenza, l'obbligazione sussiste per i proprietari, i locatari, o per altri soggetti se dichiaranti.

Nel caso in cui il Gestore non sia in possesso di dati certi relativi al numero di componenti il nucleo familiare e/o alla superficie da assoggettare a tariffa, verrà comunque generato il contratto, assegnando temporaneamente, in attesa di accertamenti, un nucleo familiare di due componenti e/o una superficie di 150 mq.

- 3 L'archivio delle utenze domestiche soggette alla tariffa rifiuti verrà generato dall'archivio TARISU.
Al fine di consentire il progressivo aggiornamento degli elementi necessari alla fatturazione, il Comune si impegna a trasmettere al Gestore, su supporto informatico, con cadenza mensile i dati anagrafici seguenti:
 - a) nascite;
 - b) morti;
 - c) immigrazioni;

- d) emigrazioni;
- e) variazioni del nucleo familiare;
- f) cambiamenti di residenza;
- g) cambiamenti dell'intestatario di scheda;
- h) cambiamenti di nome;
- i) cambiamenti del codice fiscale.

Il Comune inoltre si impegna a trasmettere al Gestore, attraverso i propri uffici competenti, gli elementi significativi da altri archivi (ICI, Ufficio Commercio, Sportello Unico ecc.).

ART.10 Applicazione e gestione della tariffa per l'utenza non domestica

- 1 L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa relativa a locali ed aree scoperte, non adibite a uso abitativo, occupate, detenute e condotte, sussiste per:
 - enti, società o associazioni aventi personalità giuridica;
 - soggetti che presiedono o rappresentano organizzazioni prive di personalità giuridica;
 - gestori di locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili). I locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente a una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio;
 - amministratore o dal gestore dei servizi comuni per edifici in multiproprietà o per le parti comuni del condominio;
 - singoli occupanti, conduttori o detentori per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva.
- 2 L'archivio delle utenze non domestiche soggette alla tariffa rifiuti verrà generato da ruoli e dati contenuti nell'archivio TARISU fatti salvi eventuali accertamenti.
- 3 Le utenze non domestiche che iniziano la conduzione di locali o aree assoggettate a tariffa, sono tenute a presentare denuncia sugli appositi moduli predisposti dal Gestore.
- 4 L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva, e non dei singoli locali, in riferimento al codice ISTAT dell'attività o da quanto risulta dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza o in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
- 5 La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in fabbricati diversi.
- 6 Nel caso in cui le superfici occupate dall'attività si trovino in condizioni di non utilizzo, attestato per mezzo di autodichiarazione e comprovato anche dall'assenza di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici di energia elettrica, acqua e gas, l'utenza non verrà assoggettata alla tariffa.
- 7 Vengono ricompresi nelle categorie di alberghi con ristorante o alberghi senza ristorante gli agriturismo ubicati nelle zone di periferia del Comune. A queste utenze si applica la riduzione del 20% dell'intera tariffa considerata la particolare tipologia di attività.

Art. 11 Tariffa giornaliera e tariffa forfetaria

Per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tariffa giornaliera.

La tariffa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.

La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 (uno su trecentosessantacinque) della tariffa annuale (quota fissa e variabile) maggiorata del 50%.

Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche o su aree ad uso pubblico, il gestore può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione una tariffa forfetaria media da applicarsi sulla area occupata.

La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dall'Ente gestore.

Si considerano produttive di rifiuti ai fini dell'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate per lo svolgimento di mercato, sagre, fiere, attrazioni nello spettacolo viaggiante e simili.

La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:

- Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori ai 120 minuti;
- Occupazioni per il commercio in forma itinerante con soste non superiori a 120 minuti;
- Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali. ecc.;
- Occupazioni per effettuazione di traslochi;
- Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande.

Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, per il contenzioso e per le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 12 Accertamenti

- 1 I moduli messi a disposizione dal Gestore e compilati dall'utente hanno valore di autodichiarazione ai sensi del Dpr 28/12/00 n. 445 e del D.Lgs n. 196 del 30/06/03
L'attività di accertamento e controllo spetta all'Ente Gestore in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, che si impegna, dietro esplicita richiesta, a fornire tutti i dati di sua competenza.

Il controllo può effettuarsi mediante:

- richiesta al soggetto obbligato di esibire o trasmettere atti o documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- richiesta di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà in merito a dati e notizie specifiche;
- utilizzo di dati ottenuti da enti pubblici, anche economici, rilevanti nei confronti dell'obbligazione tariffaria del singolo soggetto (anagrafe comunale, Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico, Ufficio Commercio del Comune Sportello Unico, Camera di Commercio, Conservatoria Beni Immobiliari, Collegi, Albi e Ordini professionali, ecc.);

- 2 Per le operazioni di cui all'articolo 12.1 il Gestore ha facoltà di avvalersi di soggetti privati.
- 3 Nei casi di impossibilità all'esecuzione dell'accertamento per mancata collaborazione da parte del soggetto, il Gestore può applicare criteri presuntivi e insindacabili da parte del soggetto passivo, per la determinazione dei dati necessari a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.

- 4 Nei casi di immunità o di segreto militare, l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

Art. 13 Agevolazioni e riduzioni

- 1 Nella modulazione della tariffa sono assicurate le agevolazioni previste dal D.P.R. 158/99 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio.

Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento della raccolta differenziata. In particolare:

- per le utenze domestiche è applicato uno sconto (sulla parte variabile della tariffa), pari al 30% a favore delle utenze che dichiarano, mediante comunicazione, di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o silos, purché il processo risulti controllato, avvenga ad idonea distanza dalle proprietà confinanti, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti; l'ente gestore verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.
 - La riduzione non sarà applicata qualora all'atto dell'accertamento non venga consentito l'accesso da parte degli incaricati del Gestore
 - per le utenze non domestiche è applicato un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa, proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, comprova di avere avviato al recupero medesimo. La riduzione, che comunque non potrà essere superiore al 60% della quota variabile della tariffa, è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai coefficienti di produzione per la specifica categoria. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero. Al fine dell'applicazione dell'agevolazione prevista per le utenze non domestiche, gli interessati sono tenuti a produrre all'ente gestore, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi di legge, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti nell'unità locale e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'indicazione del soggetto al quale i rifiuti sono stati conferiti. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Su richiesta dell'ente gestore, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di denuncia (m.u.d.) per l'anno di riferimento e l'attestazione del soggetto incaricato del recupero dei rifiuti.
- 2 L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (un dodicesimo) per ogni mese di interruzione.
- 3 Per i locali e le aree delle utenze non domestiche, adibiti ad attività stagionali e, pertanto, occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente e per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a sei mesi, risultante dal provvedimento rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (licenza o autorizzazione), si applica la tariffa

della categoria corrispondente. Sulla parte variabile della tariffa è previsto un coefficiente di riduzione pari al 50%

- 4 Per i locali e le aree delle utenze domestiche non residenti occupati o detenuti in modo non continuativo, ma ricorrente (utenze non stabilmente attive, quali seconde case di cittadini residenti nel comune o alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero) è prevista l'applicazione di un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della tariffa pari al 30%.

Art. 14 Fatturazione e riscossione

- 1 Il Gestore provvede alla emissione di n. 2 fatture per l'addebito della tariffa nei tempi e nei modi più opportuni conformemente alle normative vigenti.
- 2 Tra gli addebiti presenti in fattura potranno essere computati anche altri importi attinenti a servizi di Igiene Urbana (relativi ad esempio a specifiche prestazioni eseguite dal Gestore su richiesta individuale).
- 3 Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino nel corso dell'anno variazioni della tariffa sia in accredito, che in addebito, saranno conteggiate mediante conguaglio sulle fatturazioni successive.
- 4 Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente Gestore. Su richiesta dell'Utente, può essere concessa la rateizzazione del pagamento con limiti, modalità e tempi definiti dal Gestore.
- 5 Il gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e fatto salvo il disposto all'art. 25 della legge 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003).

Art. 25.

(Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.
2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.
4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

Art.15 Sanzioni e interessi

- 1 In caso di omessa autocertificazione, entro il termine prestabilito, si riterrà valida la data accertata d'inizio occupazione, detenzione o conduzione dei locali o aree scoperte, oppure dalla data in cui sia subentrata una nuova utenza; l'importo totale derivante dall'applicazione della tariffa sarà maggiorato del 25%, a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvio effettivo dell'occupazione, detenzione o conduzione dei locali e/o aree scoperte e sino alla data in cui è avvenuto l'accertamento.
- 2 In caso di mancata o ritardata denuncia delle variazioni degli elementi necessari alla tariffazione, essi si riterranno variati dalla data in cui è avvenuto l'accertamento o dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso in cui la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa della categoria di riferimento, oltre alla differenza di tariffa fra quella applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata, si applicherà il 50% della differenza fra le medesime tariffe a titolo di risarcimento per il danno finanziario e per le spese sostenute di accertamento, per il periodo che decorre dalla data accertata dell'avvenuta variazione e sino alla data dell'inserimento della variazione.
- 3 **In caso di ritardata denuncia di cessazione di occupazione, detenzione o conduzione dei locali o di aree scoperte, il servizio si considera attivo fino alla data di comunicazione di cessazione.**

In caso di ritardato pagamento delle fatture, l'Ente Gestore ha diritto di esigere sugli importi fatturati gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, pari a 1/365 (un trecentosessantacinquesimo) del tasso di riferimento, maggiorato di 3 punti percentuali oltre al rimborso delle eventuali spese per la riscossione coattiva.

Art. 16 Tasse, imposte e addizionali

- 1 Eventuali tasse, imposte o addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sono a carico degli utenti del servizio.
- 2 La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto ed alla addizionale provinciale secondo le disposizioni vigenti.

Art. 17 Entrata in vigore e norme transitorie e finali

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2005.
- 2 A far data dal 1 gennaio 2005 si assumeranno come valide le denunce ed i dati in esse contenute, in precedenza prodotte dalle utenze, pertanto le occupazioni, detenzioni o conduzioni già in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento, se precedentemente denunciate, non danno obbligo a nuova denuncia.
- 3 Il Regolamento comunale relativo alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, è abrogato a far data dal 1 gennaio 2005. Rimane valido nei rapporti sorti o che sorgeranno in merito al servizio svolto sino al 31 dicembre 2004. Le relative competenze rimangono in capo al Servizio Tributi del Comune.
- 4 A far data dal 1 gennaio 2005 i rapporti con gli utenti saranno curati dal Gestore del Servizio.
- 5 Dietro esplicita richiesta scritta, il Gestore, si impegna a trasmettere al Comune tutte le informazioni presenti nei propri archivi per la gestione della tariffa.
- 6 Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia e quelle del Codice Civile.